

Contratto di lavoro per lo stage di perfezionamento nello studio del medico di famiglia (assistentato nell'ambulatorio medico)

1. Parti:

Ordine dei medici del Cantone Ticino (OMCT), Mezzovico

Dr. med. medico formatore

Dr. med. medico assistente

2. Scopo

Le disposizioni del presente contratto hanno lo scopo di regolare i rapporti tra le parti nell'ambito dell'attuazione del progetto pilota cantonale "Assistentato in ambulatorio privato di medicina interna generale" (cfr. Decreto legislativo 27.5.2020, BU numero 39/2020 del 7.8.2020).

3. Durata, periodo di prova e disdetta

Questo contratto di lavoro inizia il e termina definitivamente il, se non disdetto in precedenza, come previsto dai capoversi seguenti.

Il periodo di prova è di 1 mese, durante il quale il medico formatore, unitamente all'OMCT e il medico assistente possono disdire il contratto con lettera raccomandata in ogni momento, con preavviso di 7 giorni.

Decorso il periodo di prova, il contratto può essere disdetto per la fine di un mese, con preavviso di 1 mese. La disdetta del medico formatore deve essere firmata anche dall'OMCT.

Il medico formatore e il medico assistente si impegnano a motivare per iscritto la disdetta data durante il periodo di prova, dopo il periodo di prova, o per cause gravi ai sensi dell'art. 337 CO.

4. Sostituzione

Un periodo di sostituzione può iniziare al più presto 1 mese dopo l'entrata in funzione (con un tasso di occupazione del 100%).

I giorni di sostituzione senza sorveglianza diretta del medico formatore non possono superare le 4 settimane (in base al tasso di occupazione) per semestre; ossia 3 1/3 giorni di sostituzione per mese (art. 34 RFP). Di conseguenza sono ammissibili al massimo 20 giorni di sostituzione senza sorveglianza.

In caso di sostituzione senza sorveglianza, un altro medico di famiglia deve essere disponibile su chiamata.

Nell'ultima settimana dell'assistentato sono escluse le sostituzioni senza sorveglianza.

5. Obblighi del medico formatore verso il medico assistente e verso l'OMCT

Gli obblighi del medico formatore, in particolare di formazione professionale, sono disciplinati nel programma "Assistentato in ambulatorio privato di medicina interna generale - Manuale per il medico formatore e per il medico assistente", che viene allegato e che è parte integrante del presente contratto.

Il medico formatore si impegna a permettere al medico assistente di partecipare alle formazioni di perfezionamento riconosciute dalla SSMG/SSMI/SSP (almeno 5 giorni all'anno) e proposte dall'OMCT; e di seguire almeno un corso di gestione dello studio medico organizzato dalla Fondazione WHM/FMF, o dall'OMCT, che offre regolarmente corsi di conduzione dello studio medico della durata di 1 giorno, o da altre organizzazioni presenti in Ticino, riconosciute dall'OMCT.

6. Obblighi del medico assistente

Gli obblighi del medico assistente sono disciplinati nel programma "Assistentato in ambulatorio privato di medicina interna generale - Manuale per il medico formatore e per il medico assistente", che viene allegato al presente contratto e di cui è parte integrante.

È richiesto che il medico assistente partecipi ad almeno una delle giornate formative sulla gestione dello studio medico menzionate all'articolo precedente.

Il medico assistente svolge le proprie mansioni sotto la responsabilità del medico formatore cui è subordinato. Amministrativamente egli dipende dall'OMCT, il quale è responsabile di tutti gli aspetti amministrativi, assicurativi e finanziari.

In base al suo livello di preparazione gli viene attribuita una responsabilità adeguata.

7. Obblighi amministrativi del medico formatore

Il medico formatore si impegna a richiedere, presso il DSS, l'autorizzazione per l'assistentato, compresa la sostituzione. Egli s'impegna anche a comunicare a SantéSuisse il numero EAN del medico assistente e la durata del suo incarico (cfr. art. 14 cpv. 3 ACAT).

Il medico formatore estende la sua copertura assicurativa di responsabilità civile agli atti del medico assistente attivo nel suo studio (cfr. art. 10).

All'inizio del contratto il medico formatore firma all'OMCT la liberatoria per l'utilizzo dei dati di fatturazione delle prestazioni del medico assistente ed entro tre mesi dalla fine del rapporto di lavoro, comunica all'OMCT l'ammontare delle prestazioni fatturate dai medici assistenti. Questi dati, anonimizzati, serviranno al Cantone per valutare, al termine del progetto pilota, se la partecipazione finanziaria del Cantone e dei medici formatori sia da considerarsi congrua (cfr. rapporto finale del Gruppo di lavoro, luglio 2019, pag. 19).

All'inizio dell'assistentato il medico formatore consegna al medico assistente i seguenti documenti:

- Legge sanitaria del Cantone Ticino;
- Decreto Legislativo concernente il finanziamento dell'assistentato in ambulatorio privato di medicina interna generale; e Messaggio Nr. 7770 dell'11.12.2019;
- Codice deontologico FMH;
- Legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed).

8. Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale normale è del ...% di una forchetta tra 42 ore e al massimo 50 ore, su 5 giorni lavorativi.

Se circostanze eccezionali lo richiedono e nella misura in cui le regole della buona fede lo permettono, il medico assistente può essere tenuto ad effettuare del lavoro straordinario oltre il limite delle 50 ore settimanali. Il medico formatore dovrà permettere il recupero di queste ore nei successivi 3 mesi, in caso contrario esse saranno retribuite con il supplemento del 25% e messe a carico integralmente del medico formatore.

9. Salario in caso di impedimento al lavoro, malattia e infortunio

Il medico assistente impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale o d'una funzione pubblica, ha diritto al salario completo per 1 settimana nel primo mese di servizio (tempo di prova); e per 3 mesi dall'inizio del secondo mese fino alla fine del dodicesimo mese di servizio. In caso di incapacità lavorativa parziale, l'assenza viene conteggiata proporzionalmente al grado di inabilità.

L'OMCT assicura il medico assistente per la perdita di guadagno dovuta a malattia ai sensi della LAMal. I premi per l'assicurazione perdita di guadagno per malattia sono a carico dell'OMCT, che poi li rifatturerà al medico formatore e al Cantone nella misura indicata nel decreto legislativo, e del medico medico assistente in ragione di metà ciascuno.

Parimenti l'OMCT assicura il medico assistente contro gli infortuni professionali e non professionali, comprese le malattie professionali, secondo la LAInf. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico dell'OMCT, che li rifatturerà al medico formatore e al Cantone nella misura indicata nel decreto legislativo. Quelli per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del medico assistente.

In caso di malattia o infortunio l'OMCT deve essere informato tempestivamente.

Informazioni dettagliate sulle condizioni assicurative di cui sopra sono a disposizione presso il segretariato OMCT.

10. Responsabilità civile professionale residua (RC)

Il medico formatore ha l'obbligo di estendere la propria copertura responsabilità civile agli atti del medico assistente attivo nel suo studio. Un eventuale premio supplementare dovrà essere comunicato e documentato all'OMCT, il quale se ne farà carico e lo rifatterà al medico formatore e al Cantone nella misura indicata nel decreto legislativo.

11. Vacanze e giorni festivi

Il medico assistente ha diritto a 4 settimane di vacanze all'anno e alle feste infrasettimanali cantonali ufficiali.

12. Stipendio

L'OMCT versa al medico assistente uno stipendio mensile lordo di CHF per 13 mensilità, che corrisponde al 90% del salario previsto dal CCL EOC per il anno.

Da questo stipendio viene dedotta la partecipazione del medico assistente ai premi delle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD, LPP, LAInf, IPG malattia) e, se del caso, l'imposta alla fonte.

13. Versamenti del medico formatore all'OMCT

Mensilmente l'OMCT fattura al medico formatore il 40% dei costi stimati relativi allo stipendio, corrispondenti allo stipendio lordo, più un forfait del 20% per oneri sociali e assicurativi (legali o contrattuali) a carico del datore di lavoro. A fine anno e sulla base di conteggi assicurativi definitivi verrà effettuato un conguaglio.

I costi per la gestione amministrativa sono coperti dal Cantone come da decreto legislativo.

14. Diritto applicabile

Per ciò che non è disciplinato in questo contratto sono applicabili, a titolo sussidiario, le norme del Codice Svizzero delle Obbligazioni, in particolare quelle concernenti il contratto di lavoro.

15. Dovere di informazione del medico assistente e del medico formatore e foro

Il medico assistente e il medico formatore si impegnano ad informare tempestivamente l'OMCT di ogni problema relativo all'applicazione del presente contratto e al funzionamento dell'assistente. Essi dovranno collaborare alla ricerca di una soluzione.

Il foro per ogni divergenza relativa a questo contratto è quello del luogo di lavoro.

16. Condizioni particolari

La validità del presente contratto è subordinata:

- al rilascio dell'autorizzazione di attività da parte del Dipartimento della sanità e della socialità;
- alla conferma dell'avvenuta iscrizione nel Registro Federale delle Professioni Mediche (Medreg);
- al rilascio, se del caso, del permesso di lavoro da parte delle autorità competenti;
- alla veridicità, completezza e conformità di tutta la documentazione richiesta.

Luogo e data:

Ordine dei Medici del Cantone Ticino, OMCT

il medico formatore

il medico assistente

Allegato:

- Programma "Assistentato in ambulatorio privato di medicina interna generale - Manuale per il medico formatore e per il medico medico assistente"